

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1990

che modifica la direttiva 87/167/CEE concernente gli aiuti alla costruzione navale

(90/652/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 92, paragrafo 3, lettera d) e l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che a decorrere dall'unificazione tedesca la direttiva 87/167/CEE ⁽⁴⁾ è applicabile al territorio della Germania unificata;

considerando che l'industria della costruzione navale dell'ex Repubblica democratica tedesca necessita di un processo di ristrutturazione urgente; che l'applicazione immediata del massimale comune per gli aiuti alla produzione non agevola tale processo e che occorre pertanto autorizzare un regime speciale per permettere all'industria della costruzione navale dell'ex Repubblica democratica tedesca di procedere ad una graduale ristrutturazione e di conformarsi alle disposizioni del regime di aiuti applicabile a tutta la Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 87/167/CEE è modificata nel modo seguente:

1) Il titolo del capo IV è sostituito dal titolo seguente:

«SPAGNA, PORTOGALLO E TERRITORIO DELL'EX REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA»

2. All'articolo 9, paragrafo 1 sono inseriti i termini seguenti:

«... né nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, ...».

3) All'articolo 9 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Gli aiuti al funzionamento a favore della costruzione navale e della trasformazione di navi nell'ex Repubblica democratica tedesca possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che:

- questo settore abbia avviato un programma di ristrutturazione sistematico e specifico comprensivo di riduzione di capacità, il quale possa essere considerato suscettibile di renderlo competitivo;
- gli aiuti vengano ridotti progressivamente.»

Articolo 2

La presente direttiva è applicabile a decorrere dal 3 ottobre 1990, giorno dell'unificazione tedesca.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

⁽¹⁾ GU n. C 248 del 2. 10. 1990, pag. 6

⁽²⁾ Parere reso il 21 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1987, pag. 55.